

Brescia, lì 19.09.2020

SPETT.LE CLIENTE

**OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA – PIU' DETTAGLI DAL 1° OTTOBRE 2020**

Il 1° ottobre debuttano le nuove indicazioni relative:

- alla <<natura dell'operazione>> e
- al <<tipo documento>>,

che **diventeranno obbligatorie dal 2021**.

Dal 1° ottobre sarà possibile inviare le fatture elettroniche con le nuove codifiche relative alla natura dell'operazione e al tipo documento, mentre dal 2021 queste diventeranno obbligatorie.

Con le specifiche tecniche approvate dal provvedimento delle Entrate 99922 del 28 febbraio 2020 (versione 1.6) sono state introdotte nel tracciato delle fatture elettroniche ulteriori codifiche per:

- «TipoDocumento»
- e «Natura»

dell'operazione per renderle più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale e consentire la predisposizione della bozza della futura dichiarazione Iva precompilata.

Con il provvedimento delle Entrate 166579 del 20 aprile, le specifiche sono state aggiornate (versione 1.6.1), posticipandone l'adozione, ed è stata decretata la fine della validità di alcuni codici oltre che modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Le nuove codifiche sono pertanto utilizzabili per le fatture inviate dal prossimo 1° ottobre e diventano obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

In particolare, sono stati soppressi:

- i codici N2 (operazioni non soggette),
- N3 (non imponibili)
- e N6 (inversione contabile)

per lasciar spazio a tre serie di sotto codifiche.

Le **operazioni non soggette** vanno distinte tra:

- extraterritoriali (**N2.1**)
- e una categoria residuale (**N2.2**).

Le **non imponibili** tra:

- esportazioni (**N3.1**),
- cessioni intraUe (**N3.2**),
- verso San Marino (**N3.3**),
- operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (**N3.4**),
- con lettera d'intento (**N3.5**)
- e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (**N3.6**).

Non è previsto però un codice specifico per i servizi internazionali (articolo 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Fino a differenti istruzioni o ulteriori modifiche sembrerebbe possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.

Sarebbe poi opportuno che le Entrate chiarissero se per le operazioni relative ai beni detassati a fronte dell'emergenza sanitaria vada indicato il codice N2.2 o l'N4 (relativo alle esenti).

Le operazioni in **reverse charge** sono invece suddivise tra:

- cessioni di rottami e altri materiali di recupero (**N6.1**),
- di oro e argento puro (**N6.2**),
- subappalti nel settore edile (**N6.3**),
- cessioni di fabbricati (**N6.4**),
- di telefoni cellulari (**N6.5**),
- di prodotti elettronici (**N6.6**),

- prestazioni nel comparto edile e settori connessi (**N6.7**),
- operazioni nel settore energetico (**N6.8**)
- e una categoria residuale (**N6.9**).

Ma non è finita qui. Nel predisporre le fatture bisognerà tenere conto anche delle nuove codifiche «TipoDocumento».

Con i **codici da TD16 a TD23** (il TD20, relativo alle autofatture da regolarizzazione, era già presente), sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l'emissione di autofattura o l'integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva: diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l'abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso). I codici da TD24 a TD27 servono invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.

*Articolo NT+ Fisco Today 19 settembre 2020*

**Studio Dott. Begni & Associati**